



1000 234-E

REGOLAMENTO

PER LA ISTITUZIONE
DELLA CASSA DI PREVIDENZA

COMMERCIO
Agricoltura
EO

TECA

1°/10
2/2
3/3

234-E

BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32 - H - 295

[Handwritten scribbles]

N. INV. 8718
BID 70φ12φ35φφ
COLL. 32.H.285

Consiglio Pro
N. 5137
Com.
cavale 1° p.
cavale 2°
12-1-959



CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI CUNEO




REGOLAMENTO

per la istituzione della Cassa di Previdenza

a favore degli Impiegati della Camera di Commercio di Cuneo

approvato dal Consiglio Camerale

nelle sedute del 14 Luglio e 27 Settembre 1908



CUNEO - 1908

TIPOGRAFIA E LIBRERIA PROVINCIALE
GIUSEPPE MARENCO.

IL MINISTRO

PER

L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

*Visto l'art. 29 della legge 6 luglio 1862, N. 680;
Viste le deliberazioni della Camera di Commercio ed Arti di
Cuneo in data 14 luglio e 27 settembre 1908;
Sulla proposta dell'Ispettore delle Industrie, reggente la Di-
visione Industria e Commercio;*


DECRETA

*E' approvato e reso esecutivo il Regolamento per l'isti-
tuzione della Cassa di Previdenza a favore degli Impiegati
della Camera di Commercio di Cuneo, giusta l'unito testo,
visto e firmato dal sottoscritto.*

Roma, 10 ottobre 1908.

IL MINISTRO

f.º COCCO-ORTU.



CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI
DI CUNEO



REGOLAMENTO

per la istituzione della Cassa di Previdenza
a favore degli Impiegati

approvato dal Consiglio Camerale nelle sedute 14 luglio e 27 settembre 1908

ART. 1.

È istituita, a cura della Camera di Commercio di Cuneo, una Cassa di Previdenza a favore del personale addetto ai suoi Uffici.

ART. 2.

La Cassa di Previdenza ha per iscopo di provvedere, agli impiegati stabili da essa dipendenti, un capitale che valga ad avvantaggiare la loro condizione nell'età avanzata, o quella delle loro famiglie, in caso di morte.

ART. 3.

Apposita Commissione, composta del Presidente della Camera, che la presiede, di un Consigliere e del Segretario della Camera, sorveglierà al regolare andamento della Cassa di Previdenza, agli incassi, ai pagamenti, e all'impiego dei fondi.

Polizini

ART. 4.

Il Fondo di Previdenza sarà costituito:

- a) dalle trattenute del 5 % prelevate sugli stipendi degli impiegati;
- b) da un assegno annuo da parte della Camera corrispondente al 15 % dell'ammontare degli stipendi.

ART. 5.

Il Fondo di Previdenza si aumenta:

- a) degli interessi da esso stesso prodotti, che si accreditano rispettivamente ad ogni partita separatamente;
- b) degli importi divenuti disponibili nei casi di decadenza di cui all'art. 15;
- c) delle donazioni, legati, ecc.

Gli aumenti di cui alle lettere b) e c) saranno distribuiti fra i partecipanti alla Cassa in ragione composta dei relativi stipendi annuali in corso e del tempo di servizio.

ART. 6.

L'assegno camerale a favore della Cassa sarà versato alla stessa posticipatamente al 31 dicembre di ogni anno, ed il conto dei relativi interessi avrà quindi effetto dal 1° gennaio successivo.

La trattenuta del 5 % sull'importo dello stipendio dovrà essere rilasciata dall'impiegato sulle rate mensili dello stesso.

ART. 7.

A cura della Commissione apposita, tanto l'importo del fondo individuale, quanto quello del fondo comune, verranno investiti in titoli del debito pubblico e garantiti dallo Stato.

ART. 8.

Ritenuto che si tratta di una Istituzione fatta a titolo di liberalità e previdenza, per qualunque motivo, nè il partecipante, nè altri per esso, avrà diritto di chiedere la retrodazione degli importi che potessero spettargli, nè esercitare verun diritto sopra gli stessi se non nei casi e tempi previsti dal presente Regolamento. Quindi il fondo non potrà mai essere colpito da sequestro per debiti dei singoli partecipanti, o per qualsiasi altra causa.

Per il medesimo motivo non è permessa la vendita o la cessione dei diritti spettanti al partecipante, chè, altrimenti, sarebbe viziato lo scopo per il quale la Cassa s'intende istituita.

ART. 9.

Gli impiegati, che entrano al servizio della Camera nel corso dell'anno, partecipano al riparto dell'assegno camerale per quell'anno nelle proporzioni dello stipendio ricevuto.

ART. 10.

Il fondo comune, di cui all'art. 4, verrà attribuito ad ogni partecipante in proporzione dello stipendio dal medesimo ricevuto.

ART. 11.

In apposito registro sarà tenuto il conto di ogni partecipante diviso in rubriche separate; nell'una sarà accreditato delle trattenute e dei relativi interessi; nell'altra della parte a lui spettante dell'assegno camerale e degli aumenti eventuali di cui all'art. 5 b) e c), nonchè dei relativi interessi. La prima rubrica sarà quella del fondo individuale, la seconda quella del fondo comune.

ART. 12.

Sarà fatta facoltà all'impiegato di disporre del fondo individuale formato dalla trattenuta sul suo stipendio, e degli interessi annui maturantisi, pel pagamento del premio di una polizza di assicurazione tanto pel caso di morte quanto pel caso di esistenza in vita, all'età contemplata dall'art. 13.

La polizza dovrà stipularsi con una Società Assicuratrice di notoria solidità, prescelta d'accordo colla Commissione.

La Camera non si riterrà mai responsabile delle eventuali conseguenze dell'assunta assicurazione.

ART. 13.

Quando il partecipante avrà raggiunto il 25° anno di non interrotto servizio, od abbia raggiunto l'età di anni 55, avrà diritto di cessare dal proprio ufficio e di chiedere la liquidazione e il pagamento delle sue quote.

Se però, dopo 25 anni di servizio, l'impiegato sarà ancora in grado, a giudizio del Consiglio, di continuare a dare alla Camera la sua opera assidua ed efficace, gli sarà fatta facoltà di rimanere in servizio, ed il suo fondo si accrescerà nella stessa misura, senza che lo stipendio sia più soggetto ad alcuna trattenuta.

A giudizio della Camera potrà altresì venir concessa la liquidazione del conto, quand'anche non si verificasse l'eventualità di cui sopra, se l'impiegato fosse diventato inabile al servizio per mali fisici o morali.

ART. 14.

Quando un partecipante morisse in attività di servizio, il suo fondo viene immediatamente liquidato,

e l'importo pagato ai suoi eredi od aventi causa, ben inteso mediante le cautele che, in ogni singolo caso, possono essere previste dalla legge.

Del pari viene liquidato e pagato per intero il conto se il partecipante fosse licenziato dal servizio in seguito a soppressione dell'impiego.

ART. 15.

In ogni altro caso di cessazione dal servizio, sia per rinuncia, sia per revoca, sia per altra causa, il partecipante perde ogni diritto sulla parte a lui intestata sul fondo comune, e riceve soltanto gli importi registrati a suo credito sul fondo individuale.

La sua tangente sul fondo comune verrà distribuita alla fine dell'anno fra gli altri partecipanti, giusta le norme dell'art. 5.

Però sarà in facoltà della Commissione di valutare le ragioni che abbiano dato causa alla rinuncia o alla revoca, e, se motivi di equità lo consigliassero, potrà proporre alla Camera di devolvere a beneficio dell'impiegato che ha cessato dal servizio, una parte del fondo comune iscritto a suo favore, in una misura però che non sia superiore ai $\frac{2}{3}$ del fondo stesso.

ART. 16.

Qualora un impiegato venga destituito per gravi mancanze o per azioni disonorevoli, perde ogni diritto alla propria quota del fondo comune, che si ripartirà fra gli altri impiegati secondo le norme stabilite dall'art. 5.

ART. 17.

Ciascun impiegato riceve un libretto nel quale si registra ogni anno l'estratto del suo conto. Questo

234 lett. E

estratto deve essere vidimato dal Presidente della Camera e da uno dei Membri della Commissione Amministratrice del fondo di previdenza.

ART. 18.

La Camera di Commercio risolve tutte le questioni relative al presente Regolamento come giudice unico, e le sue decisioni sono inappellabili ed obbligatorie, rimossa qualunque eccezione.

Disposizione transitoria.

Per gli impiegati in pianta, assunti anteriormente all'andata in vigore del presente Regolamento, la validità del Regolamento stesso si intende anticipata all'epoca della loro assunzione in servizio, e per essi la Camera iscriverà nella parte passiva dei proprii bilanci annuali a partire dal prossimo anno 1909 uno stanziamento variabile a seconda delle disponibilità di bilancio atto a costituire, al massimo entro un quinquennio, un fondo di lire 6218, rappresentante l'ammontare dei diritti acquisiti a pensione dagli impiegati medesimi al 31 dicembre 1908.

IL PRESIDENTE

M. CASSIN

Il Segretario

Avv. COLLINO PANSA.

Visto, si approva.

Roma, 10 ottobre 1908.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
f.° COCCO-ORTU.

